

**SETTORE DI ASTROFISICA**  
**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
**Corso di PhD in Astrofisica**

**Art. 1 - Ammissione ai corsi**

1. L'ammissione ai corsi di PhD in Astrofisica avviene di norma, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Scuola, tramite concorso per titoli ed esami, comprendenti una prova scritta ed una orale. Studenti extracomunitari eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli.
2. Per l'ammissione si richiede il possesso di una laurea specialistica, magistrale o la laurea quadriennale in una disciplina scientifica conseguita presso un'università italiana entro la data d'inizio dei corsi, o titolo analogo conseguito all'estero e ritenuto idoneo dal Senato della Scuola, sentito il parere del Consiglio di Settore.
3. La Commissione per l'ammissione è formata, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Scuola, da almeno tre membri, di cui almeno uno esterno alla Scuola, designati dal Consiglio di Settore.
4. L'esame di ammissione è inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti, di cui 10 per i titoli, 40 per la prova scritta e 50 per la prova orale.
5. Sono valutabili i seguenti titoli:
  - a) titoli di studio: votazioni conseguite negli esami del curriculum universitario, voto di laurea, diplomi equivalenti, borse di studio;
  - b) titoli scientifici: pubblicazioni, manoscritti e risultati scientifici originali.
6. La prova scritta consiste nella stesura di un tema proposto dalla Commissione di ammissione. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 28 punti. La prova può essere svolta indifferentemente in lingua italiana o inglese.
7. La prova orale verte su argomenti svolti negli ultimi anni del curriculum universitario, sulla tesi di laurea magistrale e sull'eventuale lavoro di ricerca del candidato. La prova si

svolge almeno in parte in lingua inglese per verificare la conoscenza di tale lingua da parte del candidato.

8. L' idoneità si consegue con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Al termine delle prove d' esame la Commissione compila la graduatoria di merito dei candidati idonei. Il Consiglio di Settore esamina gli atti della Commissione e, limitatamente ai candidati idonei, presenta al Senato della Scuola il proprio parere in merito ai titoli di studio conseguiti all' estero e propone l' ammissione al corso di PhD.
9. In casi particolari un candidato puo' iniziare la propria attivita' direttamente al secondo anno di studi. Tale circostanza puo' verificarsi nel caso di trasferimento del candidato da un altro corso di PhD o di allievi ammessi al secondo anno sulla base dell' articolo 17 dello Statuto della Scuola.

#### **Art. 2 - Obblighi di studio**

1. Entro la fine del mese di novembre, il Consiglio di Settore assegna un tutor a ciascun allievo, che lo seguira' durante il primo anno, e verifichera' l' adeguatezza degli esami che ciascun allievo del primo anno è tenuto a superare.
2. Le commissioni di ciascun esame sono formate dal docente del corso di norma coadiuvato da un altro docente o ricercatore del Settore. I voti degli esami sono espressi in trentesimi.
3. Il Consiglio di Settore puo' autorizzare un allievo a sostenere esami offerti da altri Corsi di Ph.D.

#### **Art. 3 - Ammissione al secondo anno**

1. Per essere ammessi al secondo anno gli allievi del primo anno devono:
  - a) aver superato, entro il 15 ottobre, gli esami individuati dal Consiglio di Settore, con voto non inferiore a 24/30 e media globale non inferiore a 27/30;
  - b) aver superato l' esame di qualificazione nel caso di allievi ammessi tramite preselezione per soli titoli.
2. L' esame di qualificazione si tiene, di norma, nel mese di settembre. Esso consiste in un colloquio critico sull' attivita' di studio e di ricerca dell' allievo di fronte alla Commissione di qualificazione.

3. La Commissione di qualificazione è composta da 3 membri designati dal Consiglio di Settore, di cui almeno due siano ricercatori della Scuola.
4. L'ammissione al secondo anno degli allievi aventi titolo è deliberata dal Consiglio di Settore entro la fine di ciascun anno accademico.
5. Ad ogni allievo ammesso al secondo anno il Consiglio di Settore assegna un relatore, che lo segue nella preparazione della tesi di Doctor Philosophiae. Il relatore, previa approvazione da parte del Consiglio di Settore, può essere anche esterno alla Scuola, purché ciò non comporti onere finanziario per la Scuola stessa.

#### **Art. 4 - Ammissione al terzo anno**

1. Per essere ammessi al terzo anno gli allievi del secondo anno devono aver superato l'esame di qualificazione, che si svolge di norma in primavera. Questo consiste in una presentazione dello stato del progetto di ricerca svolto.
2. La Commissione di qualificazione è composta da almeno 3 membri designati dal Consiglio di Settore, di cui almeno due siano ricercatori della Scuola.
3. Per gli allievi che iniziano la propria attività presso il Settore al secondo anno, il Consiglio di Settore stabilisce, caso per caso, valutando il curriculum studiorum, l'obbligo supplementare di superare determinati esami entro il 15 ottobre con voto non inferiore a 24/30 e media globale non inferiore a 27/30.
4. L'ammissione al terzo anno degli allievi aventi titolo è deliberata dal Consiglio di Settore entro la fine di ciascun anno accademico.

#### **Art. 5 - Durata del corso di Ph.D.**

1. La durata del corso di Ph.D. del Settore è, di norma, di 3 anni. All'atto dell'ammissione degli allievi al terzo anno, il Consiglio di Settore, con delibera motivata, può proporre al Senato della Scuola che per alcuni allievi sia previsto un quarto anno di corso, con eventuale estensione della borsa di studio nei limiti di bilancio. L'effettiva concessione del quarto anno è subordinata ad una verifica successiva dell'attività svolta nel corso del terzo anno.

2. Per essere ammessi al quarto anno gli allievi proposti in base al primo comma del presente articolo devono superare, durante il loro terzo anno accademico, un esame di qualificazione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

#### **Art. 6. Esame di Doctor Philosophiae**

1. La tesi di Doctor Philosophiae deve contenere risultati originali tali da dar luogo a più articoli da inviare per la pubblicazione su riviste scientifiche altamente qualificate.
2. I candidati che intendono sostenere l'esame per ottenere il titolo di Doctor Philosophiae presentano domanda al Direttore della Scuola con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data in cui prevedono di discutere la tesi.
3. Il Collegio dei Docenti del Settore, composto da tutti i professori di prima e di seconda fascia del Settore, individua almeno due referee esterni alla Scuola, a cui verrà inviata una copia della tesi almeno 30 giorni prima della discussione.
4. La tesi di Doctor Philosophiae deve essere presentata in data stabilita dal Collegio dei Docenti del Settore ed almeno 30 giorni prima della discussione, e sarà inviata a tutti i membri della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione d'esame è costituita dai due esaminatori esterni, e da almeno tre componenti della SISSA, tra cui il Coordinatore del dottorato od un suo delegato.
6. L'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae può essere sostenuto oltre il limite di durata del corso.

#### **Art. 7 - Sospensione dell'attività di studio**

1. La posizione degli allievi affetti da malattie gravi, delle allieve in maternità, degli allievi che dimostrino gravi motivazioni per richiederlo, può venire congelata allo "status quo" su richiesta degli interessati e previa presentazione di certificato medico o altra documentazione rilevante, con un termine massimo di 12 mesi.
2. Il Consiglio di Settore, su motivata richiesta dell'interessato, può autorizzare un allievo a trascorrere periodi di studio presso un'altra sede, finalizzati al conseguimento del PhD, per un periodo massimo di 12 mesi.

### **Art. 8 - Titoli intermedi**

Il Settore non rilascia alcun titolo intermedio prima del conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae.

### **Art. 9 - Codice di comportamento**

Gli allievi hanno l'obbligo di rispettare il Codice di Comportamento e le Norme di Sicurezza della Scuola.